

Verbale del Revisore dei Conti n. 05 / 2026

Parere sulla proposta di approvazione del regolamento comunale per la definizione agevolata delle entrate tributarie comunali, ai sensi dell'art. 1, commi da 102 a 110, della legge n. 199 del 30/12/2025 (Legge di Bilancio 2026).

Il revisore unico dell'intestato comune, nella sua funzione di controllo e indirizzo, così come prescritto dall'art. 239 del TUEL,

-Vista la proposta di deliberazione consiliare n. 8 a data 02.04.2026 e concernente l'approvazione del nuovo *"regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali"*.

-Dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 12.01.2026 è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP semplificato) per il triennio 2026/2028. (cfr parere n. 1/2026)
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 12.01.2026 è stato approvato il bilancio di previsione 2026-2028. (cfr parere n. 2/2026)

-Considerato che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, *"possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti."*

-Vista la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), la quale prevede all'art. 1, commi da 82 a 101, una nuova definizione agevolata dei carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (cosiddetta *"rottamazione quinquies"*);

- Visti i successivi commi da 102 a 110 del sopra citato art. 1 che attribuiscono alle Regioni e agli Enti locali la facoltà di disciplinare autonomamente forme di definizione agevolata per i propri tributi, nel rispetto degli equilibri di bilancio;

-Rilevato che la definizione agevolata statale non si applica automaticamente ai tributi locali essendo necessario che ciascun Ente adotti un proprio regolamento, ai sensi dell'art. 1, comma 102, della Legge n. 199/2025;

-Richiamato il comma 104 del sopra citato art. 1 che consente agli Enti locali di introdurre forme di definizione agevolata analoghe a quelle statali, al fine di assicurare ai propri contribuenti il medesimo trattamento;

-Visti/e:

1) la nota previsionale ricognitiva datata 02/02/2026 predisposta dalla società "Step -Servizi e Tecnologie Enti Pubblici", organismo incaricato della riscossione dei carichi affidati dal comune di Norbello in relazione ai tributi comunali IMU-TARSU/ TARI-TASI e da cui si evince quanto appresso:

IMU	
Importo carico (imposta)	€. 126.390,34
Sanzioni	€. 34.434,11
Interessi	€. 5.001,04
Competenze concessionario (spese notifica+oneri riscossione+spese procedura)	€. 13.257,16
Totale	€. 179.082,65
TARSU/TARI	
Importo carico (tassa+ addizionali)	€. 134.850,59
Sanzioni	€. 43.334,06
Interessi	€. 4.612,36
Competenze concessionario (spese notifica+oneri riscossione+spese procedura)	€. 12.929,74
Totale	€. 195.726,75
TASI	
Importo carico (imposta)	€. 7.223,81
Sanzioni	€. 1.680,29
Interessi	€. 145,99
Competenze concessionario (spese notifica+oneri riscossione+spese procedura)	€. 800,02
Totale	€. 9.850,11

2) la relazione tecnico finanziaria redatta in data 14/04/2026 dal Responsabile del Servizio finanziario dell'ente concernente "all'attestazione del mantenimento degli equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 162 e 193 del D.Lgs 267/2000 in ordine all'approvazione del "regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali" e da cui si evince quanto appresso:

- *L'importo totale dei carichi definibili ammonta complessivamente come di seguito meglio specificato:*

IMU	Imposta	Spese di notifica + oneri riscossione + spese procedura	Sanzioni	Interessi
	126.390,34	13.257,16	34.434,11	5.001,04

TARI	Imposta	Spese di notifica + oneri riscossione + spese procedura	Sanzioni	Interessi
	134.850,59	12.929,74	43.334,06	4.612,36

TASI	Imposta	Spese di notifica + oneri riscossione + spese procedura	Sanzioni	Interessi
	7.223,81	800,02	1.680,29	145,99

- *L'adesione alla definizione agevolata comporta una rinuncia teorica a sanzioni e interessi già accertati ma non ancora riscossi. Tale rinuncia è stimata in € 89.207,85.*

- Si evidenzia che per i crediti più vetusti si è proceduto alla quasi integrale copertura con una media pari al 79,40% degli accantonamenti a FCDE con conseguente quasi totale neutralizzazione degli stessi come si evince dal prospetto di seguito indicato:

Capitolo	Articolo	Denominazione	codice bilancio	tipologia	metodo	% acc.min.	residui attivi da rip.	acc. minimo	acc. effettivo
1003	1	Imposta Municipale Propria - IMU-TASI	1.01.01.99.001	1.101	A	77,07	72.300,53	55.722,02	55.722,02
1005	1	Sanzioni e interessi recupero ICI anni precedenti	1.01.01.08.002	1.101	A	77,07			
1005	2	Sanzioni e interessi recupero IMU/TASI anni precedenti	1.01.01.06.002	1.101	A	77,07			
1005	3	Sanzioni e interessi recupero TARI anni precedenti	1.01.01.51.002	1.101	A	77,07			
1022	1	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO TOSAP	1.01.01.52.000	1.101	A	77,07			
1026	1	TARI (EX TARES)	1.01.01.51.001	1.101	A	77,07	143.094,69	110.283,08	110.283,08
1027	2	TASI da attività di accertamento e ravvedimento spontaneo	1.01.01.76.002	1.101	A	77,07			
3008	2	Sanzioni amministrative per violazione Codice della Strada	3.02.02.01.004	3.200	A	84,07	133,00	111,81	111,81
TOTALE						79,40	215.528,22	166.116,91	166.116,91

- la proposta di adozione del regolamento della definizione agevolata risulta coerente con gli strumenti di programmazione finanziaria dell'Ente perché migliora la qualità del residuo attivo, eliminando poste di difficile esazione;
 - non emergono criticità tali da compromettere gli equilibri di bilancio poiché le somme oggetto di stralcio (sanzioni e interessi) risultano ampiamente accantonate nel FCDE, pertanto, la loro cancellazione contabile non genera nuovi disavanzi, in quanto l'accantonamento presente nel risultato di amministrazione è congruo a coprire la perdita di gettito teorico;
- **Rilevato** che all' eventuale minor gettito che si dovesse originare per effetto dell'adesione dei contribuenti alla prospettata definizione agevolata, non conseguirebbe comunque una corrispondente riduzione dei compensi contrattualmente previsti con l'agenzia di recupero stragiudiziale dei crediti così come affermato nella nota ricognitiva redatta dalla società Step-Servizi e Tecnologie Enti Pubblici.
 - **Rilevato** altresì che sulla scorta delle informazioni e dei dati trasmessi, il FCDE appare accantonato in misura congrua rispetto alla potenziale perdita di gettito che potrebbe originarsi in maniera tale da non compromettere gli equilibri di bilancio.
 - **Visto** lo schema di regolamento comunale per la definizione agevolata delle entrate comunali composto di numero sedici articoli;

Visti:

- il vigente Statuto dell'ente;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi in ordine alla proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

Esprime

parere favorevole in ordine alla proposta di approvazione del "regolamento comunale per la definizione agevolata delle entrate comunali" (proposta n. 8 del 02.04.2026) secondo lo schema allegato composto da numero sedici articoli.

Lì, 20.04.2026

Il Revisore dei Conti

Dott. Giovanni Schirra

firmato digitalmente

Firmato digitalmente da:

Schirra Giovanni

Firmato il 20/04/2026 13:04

Seriale Certificato: 5635583

Valido dal 05/02/2026 al 05/02/2029

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

